

— La legge 28 aprile 1976, n. 424 recante: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976.

— La legge 12 marzo 1996, n. 169 recante: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, S.O. n. 57.

— Il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari è pubblicato nella GUUE del 5 gennaio 2002, L 3.

— La legge 22 settembre 2023, n. 141 recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2023.

— Il Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è pubblicata nella GUUE del 1° settembre 1994, L 227.

— Il Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali è pubblicata nella GUUE dell'11 giugno 2019, L 153.

— Il Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari è pubblicata nella GUUE dell'8 agosto 1996, L 198.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33 recante: «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2010, S.O. n. 48:

«Art. 53 (*Prova d'uso*). — 1.

2.

3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la prova è fornita solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è fornita.

4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.»

24G00210

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 2024.

Modifica del decreto 27 settembre 2023, recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del



Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE) n. 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di

esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni di cui al predetto decreto 27 settembre 2023, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi operativi per il recepimento degli aiuti unionali, in considerazione delle recenti avversità atmosferiche che hanno coinvolto l'intero territorio italiano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 ottobre 2024;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023, n. 525633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 13, comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Le quote o il capitale della filiale detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e società da loro controllate o soggetti di diritto privato, per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla *governance* e sulle decisioni relative alle attività proprie della filiale, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.»;

b) all'art. 18, comma 6, dopo le parole «L'AOP,» sono aggiunte le seguenti: «inclusa l'AOP transnazionale,»;

c) all'art. 18, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Le OP che hanno in corso un programma operativo e aderiscono ad un'AOP che inizia o ha in corso un proprio programma operativo, possono:

a) portare avanti i rispettivi programmi operativi in parallelo e distintamente; in tal caso l'OP non usufruisce di quanto previsto dall'art. 52, paragrafo 2, lettera b),

oppure

b) sottoscrivere l'impegno con il quale l'AOP si assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal programma operativo dell'OP aderente, purché il termine del programma operativo della AOP comprenda la conclusione del programma originario della suddetta OP. L'AOP chiede alla regione in cui ha sede, di procedere alla fusione dei due programmi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. Nel caso di cui al comma 7, lettera b), l'AOP e l'OP che ha aderito, presentano alla regione competente un progetto di fusione dei due programmi operativi poliennali, entro la data prevista all'art. 16, comma 3 (dandone comunicazione alla eventuale regione interessata), insieme al progetto esecutivo annuale derivante dalla fusione dei programmi, che riporta esplicitamente i diritti, gli obblighi e i vincoli, derivanti dall'unione dei programmi operativi della AOP e dell'OP socia. L'AOP include per gli anni residui dell'originario programma dell'OP gli obiettivi obbligatori, che devono essere chiaramente tracciabili nel programma operativo della AOP



stessa. La regione competente approva il nuovo programma operativo e il relativo progetto esecutivo annuale, per l'annualità successiva, in conformità a quanto previsto all'art. 16. La regione che ha approvato il programma operativo dell'AOP provvede, con proprio atto, a formalizzare la prosecuzione del programma e a comunicarlo all'Organismo pagatore e alla regione competente.

9. Nel caso di AOP transnazionale il programma operativo è considerato transnazionale e può beneficiare della percentuale di aiuto aggiuntiva prevista all'art. 52, paragrafo 2, lettera c) del regolamento UE n. 2021/2115, qualora uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'art. 46 del medesimo regolamento vengano attuati in ogni Stato membro in cui sono riconosciute le OP socie.».

10. Il comma 8 si applica con le stesse modalità anche nei casi di adesione di OP ad altra OP. In tal caso l'OP aderente perde il riconoscimento.»;

d) l'art. 27, comma 7, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) il programma operativo della OP che aderisce ad una AOP riconosciuta, o di una OP o dei suoi soci che aderiscono ad altra OP riconosciuta, viene portato a termine dall'organizzazione a cui aderiscono, la quale realizza l'attività necessaria a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché il mantenimento degli investimenti finanziati.»;

e) all'allegato I, Capitolo 1 dopo il primo capoverso sono aggiunte le parole: «Ai fini della classificazione dei germogli, si recepiscono le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea come modificate con note 2012/C 349/05 e 2020/C48/06.»;

f) all'allegato I, Capitolo 10, secondo capoverso sostituire i contenuti del trattino con: - 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi a tutti gli obiettivi di cui all'art. 46, lettere d), e), f), h), i) e j) del regolamento (UE) n. 2021/2015. L'aumento dell'aiuto finanziario può essere richiesto fin dall'inizio dell'attuazione del programma operativo pluriennale e non necessariamente entro la fine dell'annualità in cui è stata completata l'attuazione degli interventi collegati ai sei obiettivi;

g) all'allegato I, Capitolo 10 terzo capoverso, dopo il terzo trattino inserire il seguente quarto trattino: “- Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto di cui all'art. 52, paragrafi 4 e 5, nonché per l'attivazione delle tre azioni di cui all'art. 50, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, si fa riferimento all'intero programma operativo pluriennale, fermo restando il rispetto dei vincoli da verificare a conclusione del programma operativo.”;

h) all'allegato I, Capitolo 18, terzo capoverso, lettera b), le parole «entro il 30 aprile dell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi alla data di avvenuto incasso del contributo unionale»;

i) all'allegato I, Capitolo 18, terzo capoverso, lettera c), le parole «entro il 31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'avvenuto rimborso di cui alla lettera b)»;

j) all'allegato I, Capitolo 21, il penultimo capoverso è sostituito dal seguente: «L'Organismo pagatore autorizza le OP e le AOP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del

sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario, utilizzando le linee di bilancio settoriali indicate dalla Commissione europea.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 18 ottobre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1609

24A06625

DECRETO 7 novembre 2024.

Disposizioni attuative per l'esenzione dall'obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2-bis - dell'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio» e, in particolare, il paragrafo 3 dell'art. 78, rubricato «Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023 «che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova» e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale l'allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è modificato come segue «il punto 2 è sostituito dal seguente: 2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione», ed è introdotto il punto «2-bis. Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall'obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione del 17 agosto 2023 «che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione del 17 agosto 2023 «recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova»;

